

COMUNE DI SAN FELICE A CANCELLO

Provincia di caserta

Settore Ecologia-Ambiente - Cimitero

Prot. 1769
del 10-3-2017

CHIARIMENTI

Oggetto: Affidamento del servizio di raccolta, trasporto conferimento e smaltimento dei rifiuti urbani differenziati e non differenziati con il sistema porta a porta e servizi complementari di igiene urbana.

A seguito di richiesta di chiarimenti pervenuta allo scrivente si specifica quanto segue.

FAQ N.1

Trova applicazione l'art.6 del C.C.N.L fise ambiente? qualora sia applicato si chiede di specificare nominativo del personale, con quale mansioni, grado di anzianità, livello, CCNL applicato ed ecc....;

RISPOSTA n. 1

Si conferma l'applicazione del contratto collettivo FISE AMBIENTE e nello specifico l'art. 6 dello stesso. Le informazioni relative al personale attualmente impiegato nel servizio sono contenute nel Piano Industriale.

FAQ N.1 - bis

La normativa vigente prevede che il costo del personale non è soggetto a ribasso d'asta a quanto ammonta il costo del personale per l'espletamento del servizio in oggetto?

RISPOSTA n. 1-bis

La normativa vigente non contempla più lo scorporo della manodopera.

FAQ N.2

La proprietà dei rifiuti differenziati(cartta,plastica,ferro,vetro,cartone) rimane a carico dell'operatore economico? In caso contrario dove vengono conferiti?

RISPOSTA n. 2

Si faccia riferimento all'art. 18 del Capitolato. L'individuazione dell'impianto di conferimento per i rifiuti differenziati è rimessa alla scelta dell'operatore economico. Gli impianti indicati nel Piano Industriale sono stati utilizzati indicativamente per il calcolo delle percorrenze degli automezzi ai fini della stima dei costi degli stessi.

FAQ N.3

RISPOSTA n. 3

Si faccia riferimento all'art. 18 del Capitolato. L'individuazione dell'impianto di conferimento per i rifiuti solidi urbani ed organici è rimessa alla scelta dell'operatore economico. Gli impianti indicati nel Piano Industriale sono stati utilizzati indicativamente per il calcolo delle percorrenze degli automezzi ai fini della stima dei costi degli stessi.

FAQ N.4

Alla data attuale con quanti mezzi e tipologia viene svolto il servizio?

RISPOSTA n. 4

Si faccia riferimento al Piano Industriale.

FAQ N.5

Si richiede computo metrico che ha generato l'importo a base d'asta

RISPOSTA n. 5

Le informazioni richieste sono contenute nel Piano Industriale.

FAQ N.6

Il bando richiede ai fini della partecipazione alla procedura di cui all'oggetto l'iscrizione dell'albo gestori ambientali
Premesso

- a- Nel Parere dell'Anac n. 221 del 22 dicembre 2015, una Società cooperativa, in relazione alla procedura aperta per l'affidamento dei "Servizi di igiene urbana", ha contestato il provvedimento di esclusione disposto nei propri confronti per mancata iscrizione all'Albo nazionale dei Gestori rifiuti, sostenendone l'illegittimità stante il fatto che tale iscrizione ha natura di requisito di esecuzione e non di partecipazione. L'Anac ritiene che l'esclusione disposta nei confronti della Società cooperativa per mancata iscrizione all'Albo nazionale dei Gestori ambientali non sia legittima in quanto tale l'iscrizione costituisce un requisito di esecuzione e non di partecipazione alle gare per l'affidamento degli appalti relativi allo svolgimento delle attività di raccolta e smaltimento rifiuti a norma dell'art. 212 del Dlgs. n. 152/06, "dovendo i bandi prevedere una specifica clausola in base alla quale non si procederà alla stipulazione del contratto in caso di mancato possesso della relativa iscrizione" (cfr. Parere n. 152 del 9 settembre 2015; nonché Parere n. AG 7-09 del 23 aprile 2009 e Parere di precontenzioso n. 89 del 29 aprile 2010).

b- L'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, differentemente dall'attestazione SOA, che costituisce un requisito oggettivo cedibile ed acquisibile mediante avvalimento, è previsto dall'art. 212, comma 5, D.Lgs. n. 152-2006, il quale prevede che "L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi".

- visto il Decreto Ministeriale 13 febbraio 2014 emanato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Visto quanto ascripto in premessa si chiede

E possibile la partecipazione alla procedura di gara di cui all'oggetto dichiarandosi di impegnarsi di essere iscritto all'Albo gestori Ambientali Visto al momento della sottoscrizione del contratto o dell'avvio del servizio visto che detta iscrizione è requisito di esecuzione

RISPOSTA N. 6

Per la partecipazione alla gara occorre possedere i requisiti richiesti dal Disciplinare di gara. In conformità a quanto asserito dall'ANAC con parere n. 221 del 22 Dicembre 2015 i requisiti di esecuzione potranno essere acquisiti al momento e nei termini stabiliti per la stipula del contratto.

FAQ N. 7

Premesso

-che il disciplinare di gara prevede che l'offerente dovrà dimostrare il rispetto del criterio relativo agli automezzi per la raccolta e il trasporto dei rifiuti mediante la presentazione delle carte di circolazione e/o delle schede tecniche del costruttore e/o di certificazione di parte terza;

-Che Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a seguito di emanazione del Decreto Ministeriale 13 febbraio 2014 in allegato alla presente stabilisce i criteri minimi ambientali per Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani» e «Forniture di cartucce toner..

-che l'allegato di cui si allega del Decreto Ministeriale 13 febbraio 2014 al punto 4.3.2 non fa nessuna menzione al fatto che i mezzi devono essere di proprietà dell'operatore economico in quanto questi possono essere in leasing la cui proprietà rimane in capo all'istituto di credito mentre il locatore finanziario è beneficiario del bene ed ecc...

-che l'albo gestore ambientale con circolare del 30/04/2015 Prot. n. 345/ALBO/PRES di cui si allega sancisce che possono essere iscritti all'albo gestori ambientali a favore dell'operatore economico anche quei mezzi presi a noleggio, in leasing, con riservato dominio ed ecc.. -che un operatore economico adotta nella conduzione della propria azienda le norme di buon padre di famiglia, facendo acquisti di attrezzature successivamente all'acquisto di commesse che implicano tale attrezzature e non preventivamente visto anche le condizioni economiche finanziarie che imperversano sulla ns Nazione

Visto quanto ascripto in premessa si chiede

a-E possibile la partecipazione alla procedura di gara dichiarando nell'offerta tecnica di utilizzare mezzi nuovi di fabbrica ed immatricolati successivamente alla data di espletamento della gara dimostrando tale dichiarazione prima della stipula del contratto e/o del servizio previa revoca dell'aggiudicazione

b-E possibile la partecipazione alla procedura di gara dichiarando nell'offerta tecnica di utilizzare mezzi nuovi di fabbrica ed immatricolati allegando a essa preliminare di acquisto dei mezzi.

c- E possibile la partecipazione alla procedura di gara dichiarando nell'offerta tecnica di utilizzare mezzi nuovi di fabbrica ed immatricolati 2017 ma presi a noleggio ,leasing ed ecc...

RISPOSTA N. 7

E' possibile partecipare alla gara anche senza avere automezzi di proprietà, ma disponibili ad altro titolo.

FAQ N. 8

Da una lettura degli elaborati di gara bando disciplinare e capitolato speciale emerge che essi limitando l'accesso alle microimprese, piccole e medie imprese in contrasto con quanto ascripto dal D.Lgs 50/2016 art.51.Tale circostanza è riscontrabile attraverso la lettura dei vari elaborati di gara nello specifico

a- nel bando di gara viene ascripto il rilascio di una Polizza fideiussoria di € 274.193,00. che comprende anche i costi di smaltimento dei rifiuti biodegradabili (umido-organico) e gli scarti vegetali ed i proventi derivanti e/o recupero dei rifiuti differenziati quali (carta-

cartone, vetro, imballaggi in alluminio ed imballaggi in acciaio ed in plastica favore del comune (art. 18 CSA)

- b- i rifiuti RAEE, gli ingombranti, pile e farmaci sono a carico del Comune. (art. 18 CSA)
- c- Gli oneri, relativi allo smaltimento dei rifiuti biodegradabili (umido-organico) e gli scarti vegetali sono a carico della ditta. I cui soli costi di smaltimento limita la partecipazione alle microimprese, piccole e medie imprese in quanto si troverebbe ad anticipare risorse finanziarie prima dell'avvio del servizio per acquisire gli spazi di conferimento
- d- Pagamento canone del servizio comprendente i costi di smaltimento dei rifiuti biodegradabili 90 giorni data fattura fine mese

-che nella regione Campania non esistono impianti di trattamento dei rifiuti biodegradabili (umido-organico) e gli scarti vegetali ma solo impianti di trasferta e/o messa a riserva, cio determina dei costi di trasporto per fuori regione limitando ulteriormente la partecipazione.

-Che Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a seguito di emanazione del Decreto Ministeriale 13 febbraio 2014 in allegato alla presente stabilisce i criteri minimi ambientali per Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani» e «Forniture di cartucce toner.. e nel quale non vi è nessun riferimento ad inserire i costi di smaltimento dei rifiuti comprensivi dell'appalto

siano in contrasto con la normativa vigente al fine di favorire una ampia partecipazione

Visto quanto ascripto in premessa si chiede

a-Secondo quale norma i costi di smaltimento dei rifiuti biodegradabili (umido-organico) e gli scarti vegetali devono essere compresi nel servizio di raccolta rifiuti

b-E possibile la partecipazione al solo fine del servizio di raccolta rifiuti estrapolando in capo all'ente i costi di smaltimento dei rifiuti biodegradabili (umido-organico) e gli scarti vegetali.

RISPOSTA N. 8

8-A trattasi di una condizione contrattuale prevista dall'Ente Appaltante.

8-B il servizio deve essere svolto secondo le modalita' previste dal Capitolato Speciale, nel quale non si prevede alcuna attivita' di smaltimento bensì di conferimento.

FAQ N. 9

Da una lettura degli elaborati di gara bando disciplinare e capitolato speciale emerge che essi limitando l'accesso alle microimprese, piccole e medie imprese in contrasto con quanto sancito dal Ministero economia e Finanza che ascrive che Tutti gli enti della pubblica amministrazione sono tenuti a pagare le fatture legittime entro 30 giorni dalla data di emissione

Che la direttiva comunitaria 2011/7/UE obbliga le Amministrazioni Pubbliche a pagare entro 30 giorni recepita dallo stato Italiano a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre 2012, è stato pubblicato il decreto legislativo 9 novembre 2012 n. 192, che recepisce la direttiva n. 2011/7/UE del 16 febbraio 2011 sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese, e tra Pubbliche Amministrazioni e imprese.

Visto quanto ascripto in premessa si chiede

Secondo quale norma legislativa i pagamenti vengono effettuati entro 90 giorni (art. 19 CSA) dalla data di presentazione di regolare fattura afferente le prestazioni rese nel mese.

RISPOSTA N. 9

In conformita' a quanto previsto dal D. lsg. 192/2012 si rettifica il termine di corresponsione del canone previsto dall'art. 19 del Capitolato in 30 giorni, elevabili sino a 60 in considerazione del fatto che il servizio è coperto interamente dalle entrate derivanti dal ruolo TARI. Tale chiarimento integra e sostituisce ad ogni effetto di legge il termine di 90 giorni previsto dall'Art. 19 del CSA.

FAQ N. 10

Il bando richiede ai fini della partecipazione alla procedura di cui all'oggetto la presentazione di due referenze bancarie

Premesso

-Che gli istituti di credito non sono obbligati a rilasciare le referenze bancarie visto la mancanza di una normativa legislativa in merito al rilascio delle referenze bancarie, il cui rilascio è rilegato al pagamento di una somma che varia da € 50 a 100 con aggravio di costi per l'operatore economico che intendere partecipare alla procedura di gara

- visto la crisi economica non tutti gli operatori hanno due istituti di credito con cui intrattengono rapporti commerciali ne tantomeno vi è obbligatorietà legislativa del rilascio da parti di essi

-che l'art.86 del D.Lgs 50/2016 sancisce i mezzi di prova di dimostrazione dei requisiti, attraverso vari modi ascritti nell'allegato XVII parte I lett.a, non risulta esservi iscritto l'obbligatorietà di due referenze bancarie ma cita dichiarazioni bancarie la cui interpretazione è soggettiva

-La richiesta nel bando di due referenze bancarie è illegittima per irragionevolezza ed inutilità dell'adempimento, oltre che in contrasto con il principio di economicità. Consiglio di Stato, sezione V, 22 aprile 2002, n. 2183

-Del resto, è ben possibile che l'operatore economico partecipante alla gara intrattenga rapporti professionali con un solo Istituto bancario, trovandosi, pertanto, nella oggettiva impossibilità di produrre due referenze bancarie (rilasciate da due differenti Istituti), pur essendo dotato di tutti i requisiti - economico-finanziari e tecnici - richiesti dalla Stazione Appaltante per partecipare alla gara medesima. A tal proposito, è stato, infatti, rilevato che la presentazione di idonee referenze bancarie da parte di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati - che, peraltro, non devono avere un contenuto specifico e dettagliato - non può considerarsi quale requisito "rigido", stante la necessità di contemperare l'esigenza della dimostrazione dei requisiti partecipativi con il principio della massima partecipazione alle gare di appalto, con conseguente necessità di prevedere dei temperamenti rispetto a quelle imprese che non siano in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze indicate (Consiglio di Stato, se. IV, 22 novembre 2013, n. 5542;

-Un secondo problema è dato nel caso della mancata menzione, nella lex specialis di gara, della possibilità di provare il requisito mediante la documentazione equipollente. A riguardo, si ritiene che la previsione della fungibilità del requisito economico-finanziario espressamente indicato nell'art. del codice D.lgs 50/2016 con ogni altro documento ritenuto idoneo dalla stazione appaltante trovi ingresso nella disciplina di gara indipendentemente dal mancato richiamo della stessa. La lex specialis, infatti, deve intendersi automaticamente integrata dalle disposizioni di legge disciplinanti la procedura

Visto quanto ascritto all'art.83 comma 4 del D.Lgs 50/2016 che cita testualmente

4 . Per gli appalti di servizi e forniture, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera b), le stazioni appaltanti, nel bando di gara, possono richiedere:

- a) che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto;
- b) che gli operatori economici forniscano informazioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività;
- c) un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali.

Visto che la vs richiesta di due referenze bancarie ascritte nel bando di gara risulta essere illegittima rispetto alle norme in materia di appalti pubblici

La **prova** che un operatore economico deve fornire ai fini della dimostrazione dei requisiti sanciti all'art.83 comma 4 del codice deve avvenire con le modalità previste dall'allegato XVII, parte I lett. a), del D.lgs. 50/2016 , la documentazione di prova con costituisce requisito di economico finanziario come sancito dal codice degli appalti.

Visto che le referenze bancarie non costituiscono requisito di capacità economica finanziaria ma uno degli strumenti dimostrativi dei requisiti

Visto quanto sancito dall'art 83 comma 8 del D.lgs 50/2016 che cita testualmente I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle.

Visto quanto ascritto in premessa

a- E' possibile la partecipazione alla procedura di gara di cui all'oggetto sostituendo le referenze bancarie secondo quanto previsto dall'art.83 del D.Lgs 50/2016

b- *E' possibile la partecipazione alla procedura di gara attraverso all'avvalimento dei bilanci ed il fatturato globale di un altro soggetto economico sostituendo le referenze bancarie*

c- *Un operatore economico che non intrattiene rapporti di affidamento con le banche e/o utilizza carte ricaricabili ai soli fini di tracciabilità finanziari in ottemperanza alle norme legislative vigente come si deve comportare ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto;*

RISPOSTA N. 10

Il Disciplinare di gara non contiene alcuna previsione relativa al possesso di referenze bancarie.



**IL CAPO SETTORE
ECOLOGIA-AMBIENTE-CIMITERIO
Dott. Andrea SGAMBATO**